

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	84i
del:	2022-10-11
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti interessati

Credito di imposta per gas naturale (40%) ed energia elettrica (30%) per i mesi ottobre e novembre 2022

Con nostre circolari precedenti¹ avevamo informato in merito al credito di imposta a favore delle imprese “non energivore” ovvero “non gasivore” per **energia elettrica e il gas naturale** (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici) per il II e III trimestre 2022, fornendo dei consigli pratici in merito.

Tali agevolazioni sono state riproposte² con alcune modifiche per i mesi di **ottobre e novembre 2022**.

Alleghiamo alla presente un “Fac-simile” di richiesta da inviare **via pec** al proprio fornitore (di gas naturale e/o di energia elettrica) per ottenere le informazioni per il calcolo e la spettanza del credito di imposta per i mesi **ottobre e novembre** (vedasi anche punto 3 della presente circolare). La domanda rappresenta una chance per chi non ha cambiato fornitore dal 2019.

1 Credito d'imposta ENERGIA ELETTRICA imprese “non energivore” per i mesi ottobre e novembre

1.1 Requisito soggettivo

Possono accedere³ all'agevolazione in esame le imprese:

- diverse da quelle “energivore”⁴
- dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a **4,5 kW**.

Beneficiari sono, dati gli altri requisiti, anche gli enti non commerciali, di diritto privato o pubblico, per il consumo di energia elettrica nell'ambito delle loro attività commerciali.⁵

1.2 Requisito oggettivo

I costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **terzo** trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento

1 Circolari n. 33/2022, 72/2022 e 81/2022

2 Artt. 1 DL n. 144/2022 (c.d. „aiuti ter“)

3 Art. 1, c. 3 DL n. 144/2022

4 Ovvero diverse da quelle a „forte consumo di energia“ di cui al Decreto MISE 21.12.2017 operano nei settori degli **Allegati 3** (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e **5** (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE; per tali allegati si rimanda al seguente link:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN)

per le imprese „energivore“ era già prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” e viene aumentato con il citato DL 21/2022;

5 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 389 del 22.09.2020 per l'interpretazione di "impresa".

superiore al **30%** relativo a medesimo trimestre 2019⁶.

1.3 Ammontare del Bonus

Il credito d'imposta è pari al **30% della spesa sostenuta** per l'acquisto della componente energetica **effettivamente utilizzata** nei mesi di **ottobre e novembre 2022**.

2 Credito d'imposta per GAS naturale per imprese "non gasivore" per i mesi ottobre e novembre

2.1 Requisito soggettivo

Il bonus spetta alle imprese "**non gasivore**" ovvero diverse da quelle a forte consumo di gas naturale^{7 8} a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale.

Beneficiari sono, dati gli altri requisiti, anche gli enti non commerciali, di diritto privato o pubblico, per il consumo di gas nell'ambito delle loro **attività commerciali**.⁹

2.2 Requisito oggettivo

La condizione necessaria è che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al **terzo** trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019¹⁰.

2.3 Ammontare del Bonus

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del pari al **40 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di **ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

3 Richiesta dati da parte del cliente e adempimenti del fornitore

3.1.1 Obbligo del fornitore su richiesta del cliente

Come già informato con le nostre recenti circolari¹¹ è previsto¹² uno specifico obbligo in **capo al fornitore** qualora l'impresa destinataria del contributo lo pretenda e, si sia rifornita (si rifornisca) nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019.

Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta, deve inviare al cliente, **a fronte di specifica richiesta del cliente**, una **comunicazione riportante**:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

È demandata all'ARERA¹³ l'individuazione del contenuto esatto della comunicazione in capo al fornitore. L'ARERA allo stato attuale **deve ancora deliberare le specifiche modalità e il contenuto della comunicazione** in merito al credito ma, sulla base dell'esperienza precedente¹⁴ tale comunicazioni tra venditori e imprese dovranno sicuramente essere effettuata via PEC

6 art. 1 co. 3 del DL 144/2022

7 di cui all'art. 5, DL n. 17 del 1° marzo 2022, ovvero impresa che opera in uno dei **settori** di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, (come ad es. produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc) e **ha consumato**, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Vedasi il seguente link il **Decreto MiTE 541 del 21.12.2021 compreso allegato**:

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/dm_541_21_12_2021.pdf

8 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34

9 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 389 del 22.09.2020 per l'interpretazione di "impresa".

10 art. 1 co. 4 del DL 144/2022

11 n. 72/2022 e 81/2022

12 comma 5 dell'art. 1 del DL n. 144/2022

13 Autorità regolazione per energia reti e ambiente

14 delibera ARERA 29.7.2022 n. 373 riguardante i crediti d'imposta relativi al II trimestre,

(posta elettronica certificata) o, comunque, con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

3.1.2 Adempimenti del cliente

Consigliamo dunque vivamente ai nostri clienti (qualora potenzialmente destinatarie di tali contributi) **di inviare via posta elettronica certificata (PEC)**, ovvero da PEC a PEC, ai propri fornitori di energia elettrica e di Gas naturale **per i mesi ottobre e novembre** la richiesta del **calcolo dell'incremento** di costo della componente energetica e **dell'ammontare del credito** di imposta spettante (come descritto al punto precedente) in modo da non dovere effettuare i calcoli (spesso molto onerosi e complessi). Questo qualora non sia cambiato il fornitore dal terzo trimestre 2019 (come scritto al punto precedente). In allegato trovate un facsimile di richiesta da spedire via PEC.

4 Caratteristiche comuni dei crediti di imposta in oggetto

4.1 I crediti d'imposta in esame:

- **sono utilizzabili esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24¹⁵ **entro il 31.3.2023**¹⁶ a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti. L'utilizzo del credito d'imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l'apposizione del visto di conformità; il **codice tributo**¹⁷ del bonus per **energia elettrica**¹⁸ per i mesi ottobre e novembre è **6985**, mentre quello per il **gas naturale**¹⁹ è **6986** (anno di riferimento: anno a cui si riferisce il credito, dunque "2022")
- non sono soggette ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti²⁰
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI²¹
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi²²;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo;
- non trova applicazione agli aiuti in oggetto la normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*,
- per il calcolo esatto dei requisiti di spettanza e dell'ammontare esatto dei crediti in oggetto occorre fare riferimento, riteniamo, anche ai precedenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate per i bonus del II e III Trimestre, non essendoci ulteriori nuove istruzioni specifiche per i crediti riferiti ai consumi dei mesi ottobre e novembre²³.

4.2 Documentazione delle spese

Il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d'imposta spettante delle **fatture di acquisto ricevute** in relazione alle spese per acquisti di gas naturale/energia elettrica nel periodo di riferimento.

4.3 Cessione dei crediti

I crediti d'imposta in esame sono **cedibili**²⁴ (solo per l'intero importo spettante per singolo codice) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Al fine

15 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

16 Comma 6 dell'art. 1 del DL n. 144/202

17 Risoluzione Agenzia del 30.9.2022, n. 54/E

18 art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

19 art. 1, c.4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

20 art. 34, Legge n. 388/2000;

21 art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

22 ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR

23 Vedasi le nostre circolari n. 72/2022 e 81/2022

24 Comma 7 dell'art. 1 del DL n. 144/202

della cessione dei crediti è necessario richiedere il **visto di conformità**²⁵ e attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni operative. I crediti dovranno essere comunque utilizzati anche dal cessionario entro il **31.3.2023**.

5 Altre novità importanti

5.1 Comunicazione dei crediti maturati nel 2022 all’agenzia delle Entrate

Entro il **16 febbraio 2023** i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita Comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del **credito non ancora fruito**²⁶.

Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.

5.2 Proroga al 31.3.2023 del termine entro il quale utilizzare o cedere i crediti del III trimestre

È prorogato²⁷ (dal 31.12.2022) al **31.3.2023** il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti d’imposta riconosciuti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel **terzo trimestre 2022**, sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

5.3 Eventuale cessione dei crediti di imposta per il III trimestre

Sono state emanate le istruzioni²⁸ operative per la cessione dei crediti di imposta da bonus energia relativi al III trimestre del 2022²⁹. La cessione di tali crediti può avvenire dal 6 ottobre 2022 al 22 marzo 2023. Il termine di fruizione di tali crediti era stata fissata come noto al 31 marzo 2023. È stato inoltre approvato un nuovo modello, con le relative specifiche tecniche, per la cessione dei crediti d’imposta per i bonus energia e gas del 2022³⁰.


I clienti che fossero interessati, possono avvalersi del nostro studio per l’ottenimento dei crediti d’imposta descritti, qualora spettanti, contattando un nostro consulente.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



25 Visto di conformità (rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

26 Comma 8 dell’art. 1 del DL n. 144/2022

27 Il comma 11 dell’art. 1 del DL n. 144/2022 c.d. “Decreto Aiuti-ter” modifica l’art. 6, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”

28 Provvedimento 376961/2022

29 Crediti di cui al DI 115/2022

30 <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-6-ottobre-2022>

Allegati

1. Fac-simile di richiesta via PEC al proprio fornitore di gas naturale: mesi ottobre, novembre 2022

“

Ai sensi dell'articolo art. 1, commi 4 e 5 DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022 , n. 144, con riferimento al credito d'imposta pari al **40%** delle spese sostenute per l'acquisto del **gas naturale consumato nei mesi ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, con la presente Vi chiediamo quale nostro fornitore di Gas naturale di fornirci le **informazioni in merito**

- al calcolo dell'incremento di costo della componente energetica
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

“

2. Fac-simile di richiesta via pec al proprio fornitore di energia elettrica: mesi ottobre, novembre 2022

“

Ai sensi dell'articolo art. 1, commi 3 e 5 DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022 , n. 144 e con riferimento al **credito di imposta pari al 30%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei **mesi ottobre e novembre dell'anno 2022** con la presente Vi chiediamo quale nostro fornitore di **energia elettrica** le **informazioni in merito:**

- al calcolo dell'incremento di costo della componente energetica
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

“